

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **76/1987** (ECLI:IT:COST:1987:76)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **28/01/1987**; Decisione del **26/02/1987**

Deposito del **05/03/1987**; Pubblicazione in G. U. **18/03/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4117**

Atti decisi:

N. 76

ORDINANZA 26 FEBBRAIO 1987-5 MARZO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e degli articoli 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1985 dal Tribunale di Lucca nel procedimento instaurato da Montauti Amelia ed altro, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149-bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con decreto del 1° ottobre 1984, emesso su ricorso proposto dai coniugi Amelia Montauti e Giuseppe Zumbo per ottenere l'autorizzazione all'aggiunta del cognome materno al cognome dei loro legittimi figli minori Gian Paolo ed Alessandro, aveva ordinato all'ufficiale di stato civile di rettificare l'atto di nascita dei detti minori con l'aggiunta del cognome "Montauti";

che, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica di Lucca, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 1° dicembre 1984, aveva dichiarato la "nullità (inesistenza) della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in forma di decreto", perché "sottoscritta dal solo Presidente, e non anche dal giudice estensore", rimettendo le parti davanti allo stesso Tribunale a norma degli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile;

che il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 21 gennaio 1985, ha denunciato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e degli articoli 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, del codice civile, in quanto non prevedono per il figlio legittimo la facoltà di assumere anche il cognome materno e per la madre la facoltà di trasmettere ai figli legittimi il proprio cognome;

Considerato che, non essendosi provveduto alla riassunzione del processo ai sensi del combinato disposto degli articoli 354, primo comma, e 353, secondo comma, del codice di procedura civile, il giudizio di legittimità costituzionale risulta promosso prima che il Tribunale di Lucca fosse reinvestito della causa, in pendenza, per giunta, del termine per il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze;

e che, pertanto, la questione appare proposta in via del tutto eventuale e, comunque, prematuramente, con conseguente difetto del requisito della rilevanza (v. sentenze n. 300 del 1983, n. 117 del 1984, n. 140 del 1984, n. 254 del 1985).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e degli articoli 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.